



CONSIGLIO REGIONALE

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 46.845,26 (Iva al 22% compresa) in favore della società Di Persio Costruzioni s.r.l. di Montesilvano (PE) esecutrice dell'intervento di sistemazione idraulica denominato "Interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti nell'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 46.845,26 (Iva al 22% compresa), nelle assegnazioni vincolate iscritte nel capitolo di Entrata 45430 e nel correlato capitolo di parte Spesa 152430.2 denominato "Interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza" del bilancio di previsione regionale 2024-2026, annualità 2024, Missione 09, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, codice piano dei conti 2.02.01.09.000.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 15/2024 e alla l.r. 16/2024)

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 24 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni), dopo le parole "Categoria 50" sono inserite le parole "capitolo di entrata 11630/2".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 15/2024 è sostituita dalla seguente:
"b) dopo il comma 2.1. è inserito il seguente:
"2.1.1. Per le finalità di cui al comma 2.1., sono apportate le seguenti variazioni al bilancio regionale 2024-2026:
a) Esercizio 2024 in termini di competenza e cassa:

- 1) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale), per euro 50.000,00;
- 2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/3, per euro 50.000,00;
- b) Esercizio 2025 in termini di competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale), per euro 50.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 50.000,00;
- c) Esercizio 2026 in termini di competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale), per euro 50.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 50.000,00."."
3. Al comma 2, lettera a), punto 2), dell'articolo 27 della l.r. 15/2024, dopo le parole "Categoria 50" sono inserite le parole "capitolo di entrata 11630/2".
4. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 28, della l.r. 15/2024, dopo le parole "Categoria 02" sono inserite le parole "capitolo di entrata 35001/3".
5. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 29 della l.r. 15/2024, dopo le parole "Categoria 50" sono inserite le parole "capitolo di entrata 11630/2".
6. Al comma 2, lettera a), punto 1), dell'articolo 30 della l.r. 15/2024, dopo le parole "Categoria 50" sono inserite le parole "capitolo di entrata 11630/2".
7. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della l.r. 15/2024 dopo le parole "Categoria 50", sono inserite le parole "capitolo di entrata 11630/2".
8. Al comma 4, lettera a), dell'articolo 7 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + AGreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti), le parole "euro 440.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 509.795,81".
9. Al comma 4, lettera c), dell'articolo 7 della l.r. 16/2024 le parole "Missione 10, Programma 02" sono sostituite dalle parole "Missione 01, Programma 10".
10. Al comma 4, lettera d), dell'articolo 7 della l.r. 16/2024 le parole "euro 138.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 207.795,81".
11. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 13 della l.r. 16/2024 dopo le parole "Categoria 50", sono inserite le parole "capitolo di entrata 11630/2".
12. Al comma 3, lettera c), dell'articolo 14 della l.r. 16/2024 dopo le parole "Tipologia 101" sono inserite le parole "Categoria 50, capitolo di entrata 11630/2".
13. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della l.r. 16/2024 dopo le parole "Tipologia 101", sono inserite le parole "Categoria 50, capitolo di entrata 11630/2".
14. Al comma 4, lettera b), dell'articolo 21 della l.r. 16/2024 dopo le parole "Tipologia 101" sono inserite le parole "Categoria 50, capitolo di entrata 11630/2".

Art. 4

(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili e modifiche alla l.r. 10/2022)

1. Nell'esercizio 2024 del bilancio regionale di previsione 2024-2026, è autorizzata la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in San Vito Chietino, denominato "Centro Lavorazione e Commercializzazione Uva da tavola - C.O.V.A.", da contabilizzare all'esito del definitivo perfezionamento della connessa procedura, quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, per l'importo di euro 649.700,00.
2. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per il solo esercizio 2024 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte entrata: Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo 44171, art. 1, da ridenominare "Proventi derivanti da alienazione di beni immobili in San Vito Chietino", per euro 649.700,00;
 - b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione e iscrizione denominato "Acquisizione al patrimonio regionale cespiti di proprietà della Valle della Pescara Scarl non più funzionali all'esercizio delle attività economiche della società medesima ex art. 44 L.R. 14/2020 e s.m.i.", con dotazione di euro 649.700,00.
3. Lo stanziamento iscritto nella parte spesa e tassativamente indicato al comma 2, può essere impegnato soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1.
4. All'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), così come novellato dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29, i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 5

(Autorizzazione FIRA s.p.a. utilizzo refluenze cartolarizzazione "D'Annunzio")

1. Al fine di consentire a FIRA s.p.a. gli adempimenti connessi al pagamento delle somme oggetto di atto di precetto notificato a seguito della esecutività della Sentenza della Corte di Cassazione n. 34539/23, di condanna della Società al pagamento delle somme a favore di IFITALIA s.p.a. per debiti maturati dalla ASL di Pescara, cessionaria dei crediti Santa Lucia s.r.l. e Tosinvest Sanità s.r.l., è autorizzato l'utilizzo diretto delle risorse per refluenze di cui alla cartolarizzazione "D'Annunzio", accertate e detenute dalla stessa FIRA s.p.a. e ciò nei limiti dell'importo di euro 500.000,00, soggetto a rendicontazione.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 58/2023 e alla l.r. 11/2024)

1. All'articolo 71, comma 7, lettera b), della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) le parole "a norme statali sopravvenute di diretta applicazione" sono sostituite con le seguenti: "a norme sopravvenute regionali o statali ed europee di diretta applicazione".

2. All'articolo 29 della legge regionale 10 luglio 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al numero 3) della lettera a) del comma 2, le parole "Titolo 1" sono sostituite con le seguenti: "Titolo 2";
 - b) al numero 3) della lettera b) del comma 2, le parole "Titolo 1" sono sostituite con le seguenti: "Titolo 2";
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'impegno delle somme di cui al presente articolo si procede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi previste."

Art. 7

(Modifiche alle ll.rr. 5/2024, 6/2024, 14/2024 e 15/2024)

1. Alla legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026) per l'esercizio 2024, sono apportate in soli termini di cassa le variazioni riportate nell'Allegato A) alla presente legge.
2. All'articolo 23, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo), le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle parole "31 dicembre".
3. All'Allegato a) denominato "Relazione al Rendiconto 2023" alla legge regionale 30 agosto 2024, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio 2023 e modifica alla l.r. 9/2000) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la tabella denominata "Anno 2023 – Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023", riportata a pagina 21 della Relazione al Rendiconto 2023, è sostituita dalla tabella di cui all'Allegato B) alla presente legge;
 - b) dopo la tabella denominata "Anno 2023 – Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023", riportata a pagina 21 della relazione come sostituita dalla lettera a), è inserito il seguente campo:

"È opportuno precisare che, in base alle previsioni di cui all'art. 44, comma 4, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i., modificato da ultimo con l'art. 1, commi da 451 a 454, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisite da ciascuna regione, è sospeso fino all'esercizio 2026. Per effetto di quanto precede, con Deliberazione n. 89 del 7 febbraio 2024 la Regione Abruzzo ha aderito alla ipotesi di sospensione della quota capitale di ammortamento per il triennio 2024/2026. Il nuovo piano, allegato alla citata deliberazione, prevede una dilazione dell'ammortamento fino al 30 giugno 2051, con ripresa dei versamenti della quota capitale a partire dall'annualità 2027."
4. All'Allegato e) denominato "Nota Integrativa all'Assestamento di Bilancio 2024/2026", di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la tabella denominata "Anno 2023 – Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023", riportata a pagina 6 della Nota Integrativa, è sostituita con la tabella di cui all'Allegato C) alla presente legge;

b) dopo la tabella "Anno 2023 – Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2023" e riportata a pagina 6 della Nota Integrativa come sostituita dalla lettera a), è inserito il seguente campo:

"È opportuno precisare che, in base alle previsioni di cui all'art. 44, comma 4, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i., modificato da ultimo con l'art. 1, commi da 451 a 454, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisite da ciascuna regione, è sospeso fino all'esercizio 2026. Per effetto di quanto precede, con Deliberazione n. 89 del 7 febbraio 2024 la Regione Abruzzo ha aderito alla ipotesi di sospensione della quota capitale di ammortamento per il triennio 2024/2026. Il nuovo piano, allegato alla citata deliberazione, prevede una dilazione dell'ammortamento fino al 30 giugno 2051, con ripresa dei versamenti della quota capitale a partire dall'annualità 2027."

5. All'articolo 12 della l.r. 15/2024, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono posti in capo alla Direzione generale della Giunta regionale.

1-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 05, Programma 02, Capitolo 62303.1, per euro 300.000,00;

b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 05, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo Comune di Avezzano realizzazione interventi di riqualificazione complesso monumentale Aia dei Musei" per euro 300.000,00."

6. All'articolo 16 della l.r. 15/2024, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono posti in capo alla Direzione generale della Giunta regionale.

1-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152821.1, per euro 50.000,00;

b) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 05, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo Comune di Secinaro realizzazione interventi di ampliamento del Cimitero Comunale", per euro 50.000,00."

Art. 8

(Modifiche all'art. 44 della l.r. 14/2020)

1. All'articolo 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), così come novellato dall'articolo 2, comma 10, della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5-quater e 5-sexies sono abrogati;

b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

"5-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma ed in ogni caso entro l'esercizio corrente, su proposta degli Assessori competenti in materia di Agricoltura e Patrimonio, la Giunta regionale adotta il provvedimento di acquisizione immobiliare di cui al comma 5-ter, considerando la valutazione appositamente effettuata dall'Agenzia delle Entrate, di ammontare complessivo pari ad euro 1.077.300,00.";

c) dopo il comma 5-sexies sono inseriti i seguenti:

"5-septies. Agli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, pari a complessivi euro 1.077.300,00, si fa fronte per euro 649.700,00 con le risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile sito in San Vito Chietino (CH) denominato Ex C.O.V.A., già appositamente iscritte in bilancio nell'ambito di Missione 01, Programma 05, Titolo 2 della spesa, e per l'ammontare residuo di euro 427.600,00, mediante le maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione per tributi regionali vari.

5-octies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 2, per euro 427.600,00, capitolo denominato "Acquisizione al patrimonio regionale cespiti di proprietà della Valle della Pescara Scarl non più funzionali all'esercizio delle attività economiche della società medesima ex art. 44 L.R. 14/2020 s.m.i.";

b) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/3, per euro 427.600,00.

5-nonies. All'impegno delle maggiori risorse di cui al presente articolo, potrà procedersi esclusivamente all'esito della riscossione delle corrispondenti maggiori entrate.".

Art. 9

(Attuazione degli interventi di cui all'art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 all'articolo 37-ter della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), il rigo 13 di pagina 28 è abrogato.
2. A rimborso delle spese sostenute a fronte della realizzazione del sistema di videosorveglianza nell'ambito territoriale di competenza, in favore del Comune di Carsoli è riconosciuto un contributo straordinario di euro 25.000,00 per l'annualità 2024.
3. La Struttura competente della Giunta regionale eroga, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2024 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente all'80% dell'importo complessivamente previsto al comma 2.
4. Ai fini della erogazione del saldo del 20%, da eseguire nello stesso esercizio 2024, il contributo di cui al presente articolo deve essere rendicontato alla medesima Struttura regionale competente per materia entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse iscritte nell'apposito stanziamento di cui a Missione 12, Programma 02, Titolo 2, per l'ammontare di euro 25.000,00.
6. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 12, Programma 02, Capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario al Comune di Carsoli a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza", per l'ammontare di euro 25.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 12, Programma 02, capitolo 15804.1, per euro 5.000,00;
 - c) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001.3, per euro 20.000,00.
7. All'impegno delle somme di cui al comma 6 potrà procedersi soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 10

(Modifica all'art. 8 della l.r. 15/2024)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 15/2024 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire l'efficiente ed efficace funzionamento della F.I.R.A. s.p.a. sono concesse risorse finanziarie a copertura dei costi sostenuti per le attività aggiuntive svolte a favore della Regione Abruzzo ed a tal fine è autorizzata la iscrizione di un apposito stanziamento di euro 800.000,00, nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1 della spesa. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio."

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 10/2 del 12.11.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE